



Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative e Firr

**PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DI PREVIDENZA**

Anno 2018

INDICE

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE.....	3
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ	5
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO	7
CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI	9
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI.....	11
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO	13
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	16
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO	19
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP	21
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE.....	23
EROGAZIONI STRAORDINARIE.....	24
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE	26
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI	28
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE	30
EROGAZIONE STRAORDINARIA PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI.....	32
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO	33

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Art.1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 1.000.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2018 al 31.12.2018 l'iscritto ha diritto ad un'erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 750,00. L'importo è pari ad € 650,00 se trattasi del secondo figlio e ad € 500,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017 presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.881,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui gli anni 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco)¹.
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Art. 4 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it o mediante gli istituti di patronato. Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Art. 5 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 4 è la seguente:

- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda

¹ Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6 – Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre un anno dall'evento o la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione e la domanda sarà respinta

Art. 7 – Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa di € 500.000,00 al fine di assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato nell'anno 2018, l'agente donna ha diritto ad un contributo per maternità pari a euro 2.500,00. L'importo è pari ad € 2.000,00 se trattasi del secondo figlio e a € 1.500,00 se trattasi del terzo o ulteriore. Per i parti plurimi avvenuti nell'anno 2018, saranno erogati € 1.500,00 per ogni nato.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che la richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.881,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco²
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Art. 3 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it o mediante gli istituti di patronato .
Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 4 è la seguente:

- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda

Art. 5 – Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre un anno dall'evento o la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione e la domanda sarà respinta

² Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6 – Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione per l'anno 2018 bandisce un concorso annuale per la concessione di un contributo di importo fino a € 1.000,00 per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute).

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente alla data 01/09/2017 sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, e che alla data della domanda, presenti un saldo attivo al 31 dicembre 2017 non inferiore ad euro 1.881,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco³;

- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello o form elettronico disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 31 ottobre 2018 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3 o la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso e la domanda sarà respinta.

³ Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione del contributo, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al valore ISEE, secondo quanto previsto dalla tabella A di seguito riportata.

A parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella A: Punteggio valore ISEE

VALORI ISEE		PUNTI
DA euro	A euro	
0	7.088,62	3
7.088,63	14.177,25	2
14.177,26	31.898,81	1

Art. 7 – Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge, su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Art. 8 - Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI

Art.1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 150.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione per l'anno 2018 bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di un contributo fino a € 300,00 euro per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 4 a 13 anni che abbiano frequentato per almeno 15 giorni lavorativi - anche non consecutivi - i soggiorni estivi organizzati da strutture pubbliche o private nel periodo estivo da giugno a settembre 2018.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente, alla data di inizio del soggiorno, sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 1.881,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco⁴;
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 31 ottobre 2018 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla struttura organizzatrice dei soggiorni estivi, pubblica o privata;
- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

⁴ Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3 o la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione del contributo, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al valore ISEE, secondo quanto previsto dalla tabella B di seguito riportata.

A parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella B: Punteggio valore ISEE

VALORI ISEE		PUNTI
DA euro	A euro	
0	7.088,62	3
7.088,63	14.177,25	2
14.177,26	31.898,81	1

Art. 7 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Art. 8 – Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI

Art.1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 350.000,00 allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli in età scolare, la Fondazione eroga un contributo di un importo pari ad euro 100,00 per nucleo familiare, per l'acquisto di testi scolastici per l'anno di frequenza 2018/2019 per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente, alla data del 01/09/2018, sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017 presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 1.881,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco⁵;
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, o vi sia la presenza di più figli studenti, verrà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Art. 3 – Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.ensarco.it o mediante gli istituti di patronato, entro il 15/10/2018

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia dell'attestato di iscrizione dello studente rilasciato dall'Istituto Scolastico

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3 o la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione e la domanda sarà respinta.

⁵ Saranno considerati pensionati di vecchiaia, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di Premi/Studio, per gli studenti (agenti/rappresentanti e figli di agenti/rappresentanti), che nell'anno 2017 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica.

I premi studio posti a concorso nell'anno di concorso 2018 sono ripartiti come segue:

- 1.** n. **450** da Euro **100,00** ciascuna, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado "Licenza Media" al termine dell'anno scolastico 2016/2017;
- 2.** n. **400** da Euro **500,00** ciascuna, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2016/2017;
- 3.** n. **200** da Euro **700,00** ciascuna, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2017;
- 4.** n. **180** da Euro **1.000,00** ciascuna, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2017;
- 5.** n. **1** da **€ 5.000,00** per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2017.

Art. 2 – Requisiti

Il concorso è riservato ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri)
- ✓ figli fiscalmente a carico, alla data di conseguimento dell'obiettivo scolastico/accademico, di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri); Figli di pensionati ENASARCO⁶, fiscalmente a carico alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico/accademico,
- ✓ Orfani di pensionati ENASARCO;

⁶ Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia e un'anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;

L'iscritto deve essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Per essere ammessi al concorso, i richiedenti dovranno aver conseguito:

- ✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio nell'anno scolastico/accademico 2016/2017;
- ✓ Votazione finale così determinata:
 - non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
 - non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 aprile 2018 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Alla domanda dovrà essere allegata

- ✓ copia del certificato del titolo di studio conseguito
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3 o e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso e la domanda di premio studio sarà respinta.

Art. 6 – Titoli di preferenza

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli conviventi all'atto della domanda;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;

Art. 7 – Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito *www.enasarco.it*) e la modalità di incasso delle somme. Per ogni nucleo familiare verrà assegnato un premio studio ad ogni figlio studente.

Art. 8– Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Art. 1 – Oggetto

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno.

La tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- ✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- ✓ Previdenza Enasarco

Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2017.

Art. 2 – Requisiti

I concorrenti dovranno aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110. Il concorso è riservato a:

- ✓ Figli degli agenti in attività, fiscalmente a carico alla data di conseguimento dell'obbiettivo scolastico/accademico, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ Figli dei pensionati ENASARCO⁷.fiscalmente a carico alla data di conseguimento dell'obbiettivo scolastico/accademico,
- ✓ Orfani dei pensionati ENASARCO⁸;
- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un'anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- ✓ Agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri);

L'iscritto deve essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

⁷ Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 aprile 2018 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:

- ✓ copia della tesi discussa;
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda di premio sarà respinta.

Art. 6 – Commissione

La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione ENASARCO, sarà composta, oltre che dal Presidente stesso e dal Direttore Generale o da loro delegati, da tre Dirigenti della Fondazione ed un Funzionario del Servizio Prestazioni indicato dal Dirigente del Servizio Prestazioni.

Art. 7 – Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redigerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- ✓ Voto di laurea conseguito;
- ✓ Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8 – Graduatoria

I premi verranno assegnati con *Determina* del Direttore Generale, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente art.6. Il Servizio Prestazioni/PIF provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it.) e la modalità per l'acquisizione del premio.

Art. 9 – Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 150.000,00 la Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di un contributo di importo massimo di euro 5.200,00 , che verranno corrisposti in due semestralità di importo massimo di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio l'importo verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettiva degenza.

Art. 2 – Requisiti

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ aver superato il 65° anno di età;
- ✓ essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o inabilità erogata dall'Enasarco⁸;
- ✓ non svolgere alcuna attività lavorativa;
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81
- ✓ aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:

- ✓ Copia della dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l'entità della quota rimborsata; prima del pagamento del contributo, l'iscritto dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità

⁸ Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il termine ultimo di ammissione al concorso.
Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine per l'ammissione al concorso.

- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, sarà anno considerata considerata causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni.

Art. 7 – Decesso

Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario.

Art. 8 – Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 agli iscritti i cui figli portatori di handicap siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, la Fondazione eroga un contributo di euro 6.000,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.

L'importo massimo di spesa annua pari a € 200.000,00, potrà essere aumentato, secondo le modalità previste dalla Statuto, fino ad un massimo di € 700.000,00 nell'ipotesi in cui il totale dei contributi erogabili sia superiore al predetto importo.

Art. 2 –Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, alla data di presentazione della domanda, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.124,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco⁹.

- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ Copia della certificazione, contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di handicap con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge 508/1988 (invalidità civile con accompagnamento);
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ Copia del documento di identità valido del richiedente

⁹ Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il termine ultimo di ammissione al concorso. Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine per l'ammissione al concorso

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta, sarà considerata causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Art. 1 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 100.000,00 la Fondazione riconosce un contributo ai titolari di pensione di inabilità permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, la Fondazione eroga un contributo di euro 2.600,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.

Art. 2 –Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- ✓ essere titolare dell' assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento)
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ copia certificazione INPS, attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (assegno mensile per assistenza personale e continuativa);
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Art. 1 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.500.000,00 la Fondazione Enasarco dispone erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà nelle particolari situazioni di stato di bisogno di seguito riassunte:

- a) calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in quello precedente;
- b) grave nocimento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto.
- c) spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;
- d) spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;
- e) stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati.

Il CDA della FONDAZIONE potrà decidere erogazioni straordinarie per casi di particolare gravità.

Art. 2 – Requisiti

La prestazione è riservata a:

- ✓ agenti in attività o con almeno un mandato aperto fino a 6 mesi prima dalla data di presentazione della domanda, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.124,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui almeno 10 trimestri negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017);
- ✓ pensionati Enasarco¹⁰ titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;
- ✓ orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.

Il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81, ad esclusione delle richieste riguardanti calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in quello precedente.

Ad ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell'arco dell'anno solare.

¹⁰ Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2017 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Il richiedente non dovrà, inoltre, aver usufruito di una erogazione straordinaria nel triennio precedente (2015/2017) l'anno della richiesta.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione
- ✓ documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa) purché di entità rilevante;
- ✓ documentazione medica (se collegata alla motivazione della richiesta);
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.
- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda (non necessario per le calamità naturali).

Solo nei casi di calamità naturali e disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in relazione a grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno anche essere presentate:

- ✓ foto di beni mobili e immobili danneggiati;
- ✓ perizie tecniche rilasciate da professionisti pubblici o privati abilitati in relazione ai danneggiamenti subiti;
- ✓ documentazione amministrativa rilasciata dagli Enti locali preposti in merito ai provvedimenti adottati a seguito degli eventi sopra descritti;
- ✓ documentazione inerente a denunce/querelle presentate, in merito alla situazione descritta, presso le Autorità di pubblica sicurezza;

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto all'erogazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.500.000,00 nel caso di decesso dell'iscritto, sarà erogato un contributo di importo pari ad euro 1.000,00 al coniuge superstite (coniugato o legalmente separato al momento del decesso).

In assenza di coniuge superstite, il contributo potrà essere erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ anzianità contributiva dell'agente deceduto di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;
- ✓ anzianità contributiva dell'agente deceduto di almeno cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- ✓ titolarità di pensione ENASARCO da parte dell'agente deceduto, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso.

Art. 4 – Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta, sarà considerata causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 500.000,00 allo scopo di favorire l'ingresso nell'attività di agente di commercio anche attraverso l'aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale inerente l'attività di agenzia per gli agenti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000,00 annue per iscritto

L'importo massimo di spesa annua pari a € 500.000,00, potrà essere aumentato, secondo le modalità previste dalla Statuto, fino ad un massimo di € 1.500.000,00 nell'ipotesi in cui il totale dei contributi erogabili sia superiore al predetto importo.

Art. 2 - Requisiti soggettivi

Il contributo è riservato agli agenti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone. Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza, alla data di presentazione della richiesta del contributo, di una anzianità contributiva complessiva di almeno 12 trimestri (3 anni), di cui 4 trimestri negli ultimi 2 anni (2016-2017).

Art. 3 – Requisiti del corso di formazione

L'oggetto e le modalità specifiche dei corsi, i limiti di contribuzione in relazione al costo del corso di formazione, i requisiti richiesti ai soggetti eroganti la formazione e le modalità per l'attribuzione saranno specificati con apposito bando approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di gennaio 2018, sulla base dei seguenti criteri-guida:

- Almeno 14 ore di formazione frontale, frequentate dall'agente per almeno il 75% del tempo
- Argomenti di formazione rilevanti per lo specifico svolgimento dell'attività di agenzia quali, a titolo esemplificativo, Politiche di vendita, Marketing, Programmazione Neuro-Linguistica, informatica per vendita e gestione ufficio, lingue straniere con orientamento al commercio, comunicazione d'impresa, strategia aziendale
- Corso erogato da soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Accredитamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le regioni e/o Province autonome;
 - Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 6001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
 - Essere un ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o spin off accademico o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca

Art. 4 – Domande

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it

La documentazione di cui all'art.5 dovrà essere presentata alla Fondazione Enasarco nei modi e con le forme da essa stabilite, improrogabilmente entro 60 giorni dalla data della richiesta on line.

Art. 5 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 4 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di frequenza rilasciato dalla struttura erogatrice del corso per il numero di ore richieste;
- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato dalla struttura erogatrice del corso o altro documento fiscalmente valido;
- ✓ copia del documento di identità del richiedente in corso di validità

Art. 6 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento Professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati:

- Comunicazione ed empowerment personale
- Marketing e tecniche di vendita
- Corsi per la certificazione di qualità dell'agenzia
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, ecc.)
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
- Applicazioni informatiche e web-marketing
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di 14 ore.

Sono esclusi i corsi a distanza, quali ad esempio i corsi on line e la formazione e-learning. Sono ammessi i corsi con una quota di e-learning non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 14 ore di formazione in aula.

Art. 7 - Rimborso tasse

Il contributo annuo di cui all'articolo 1 può essere erogato anche come rimborso per le tasse universitarie, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2018/2019, entro le sessioni di esame ordinarie relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi d'interesse per la professione di agente

Art. 8 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE

Art. 1 – Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione per l'attività di agenzia riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000,00 per iscritto.

Le domande presentate oltre il numero massimo di 200, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Art. 2 - Requisiti

Il contributo è riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo:

- ✓ versamento a fondo assistenza per almeno 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio (2013-2017) e a condizione che la media dei contributi versati a fondo assistenza degli ultimi 3 anni sia non inferiore all'importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
- ✓ almeno un mandato in essere.

La formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o da un dipendente della stessa indicato dal medesimo.

Art. 3 – Requisiti del corso di formazione

L'oggetto e le modalità specifiche dei corsi, i limiti di contribuzione in relazione al costo del corso di formazione, i requisiti richiesti ai soggetti eroganti la formazione e le modalità per l'attribuzione saranno specificati con apposito bando approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di gennaio 2018, sulla base dei seguenti criteri-guida:

- Almeno 14 ore di formazione frontale, frequentate dall'agente per almeno il 75% del tempo
- Argomenti di formazione rilevanti per lo specifico svolgimento dell'attività di agenzia quali, a titolo esemplificativo, Politiche di vendita, Marketing, Programmazione Neuro-Linguistica, informatica per vendita e gestione ufficio, lingue straniere con orientamento al commercio, comunicazione d'impresa, strategia aziendale
- Corso erogato da soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le regioni e/o Province autonome;
 - Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 6001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
 - Essere un ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o spin off accademico o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca

Art. 4 – Domande

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*

La documentazione di cui all'art. 5 dovrà essere presentata alla Fondazione Enasarco nei modi e con le forme da essa stabilite, improrogabilmente entro 60 giorni dalla data della richiesta on line.

Art. 5 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 4 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di frequenza rilasciato dalla struttura erogatrice del corso per il numero di ore richieste;
- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato dalla struttura erogatrice del corso o altro documento fiscalmente valido;
- ✓ copia del documento di identità del richiedente in corso di validità

Art. 6 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento Professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati:

- Comunicazione ed empowerment personale
- Marketing e tecniche di vendita
- Corsi per la certificazione di qualità dell'agenzia
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, ecc.)
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
- Applicazioni informatiche e web-marketing
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di 14 ore.

Sono esclusi i corsi a distanza, quali ad esempio i corsi on line e la formazione e-learning. Sono ammessi i corsi con una quota di e-learning non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 14 ore di formazione in aula.

Art. 7 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONE STRAORDINARIA PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

Art. 1 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 500.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo straordinario per infortunio, ricoveri o spese mediche documentate per agenti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni, a condizione che l'evento per il quale l'iscritto presenta istanza di erogazione straordinaria non sia già coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti. La prestazione non è cumulabile con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà, riguardante lo stesso evento.

Art. 2 – Requisiti

La prestazione è riservata agli agenti in attività con età superiore ad anni 75 al momento dell'evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2017, presenti una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2015, 2016, 2017 consecutivi (12 trimestri).

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione
- ✓ documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa) purché di entità rilevante;
- ✓ documentazione medica;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto all'erogazione, e la domanda sarà respinta.

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro 90 giorni dall'evento.

Art. 6 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Art. 1 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 1.500.000,00, la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero, si trovano nell'oggettiva impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a € 1.000,00.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati

- ✓ un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, alla data del 31 dicembre 2017, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.124,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui almeno 10 trimestri negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017);
- ✓ la temporanea sospensione dell'attività lavorativa deve essere non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere dalla data dell'evento. Nel computo non si considerano il primo e l'ultimo giorno;
- ✓ il termine di cui al punto b) deve essere attestato esclusivamente da un documento del Pronto Soccorso o da idonea documentazione rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o clinica privata (cartella clinica, dichiarazione del presidio sanitario ecc) o da un'ASL o da altra struttura pubblica con espressa esclusione dei certificati rilasciati dal medico di base o da altro professionista anche specialista.
- ✓ essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81

Il richiedente potrà usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2018 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo
- ✓ documentazione attestante i giorni di prognosi;
- ✓ modello ISEE in corso di validità al momento della domanda
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto all'erogazione, e la domanda sarà respinta.

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro 90 giorni dall'evento.

Art. 6 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione ogni altra documentazione necessaria per la definizione della pratica e di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.